

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 800 del 08 giugno 2018

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori e le attività tradizionali dell'uomo - Articolo 15, Legge n. 241/1990.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'approvazione di uno schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ai sensi dell'articolo 15, Legge n. 241/1990. Tale accordo è finalizzato a concorrere all'obiettivo di dare supporto agli allevatori su tutto il territorio regionale, effettuando un'efficace attività di sensibilizzazione e di supporto sulla tematica dei grandi carnivori. Inoltre, si concorre all'obiettivo di individuare delle strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso, per la conservazione del lupo sull'intero arco alpino. Si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla sottoscrizione dell'Accordo della durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Negli ultimi anni i grandi predatori, soprattutto il lupo, stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano, compreso quello delle montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico, ma da sempre considerati pericolosi e in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali.

In tema di grandi carnivori, la Regione del Veneto ha partecipato al progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito della programmazione LIFE+ 2007-2013 "Natura e biodiversità", che vedeva come capofila il Parco Naturale Alpi Marittime (ora Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime).

Inoltre, la Regione del Veneto, in qualità di beneficiario associato, partecipa anche al Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR con scadenza 30/06/2019 in materia di conservazione e gestione dell'orso bruno, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE+ Natura.

Tra gli obiettivi del progetto WOLFALPS, c'era l'individuazione di strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso, per la conservazione del lupo sull'intero arco alpino. Infatti, in alcuni territori si registra una elevata conflittualità causata dalla presenza dei grandi carnivori, in particolare il lupo, incontrando l'opposizione degli operatori agricoli.

Nel territorio della Regione del Veneto, le attività di monitoraggio, campionamento, rilievo danni ed ogni altra attività connessa alla gestione della specie, vengono svolte dal personale dei Parchi, dalle Polizie Provinciali e dai Carabinieri Forestali delle stazioni territoriali interessate.

Inoltre, in Veneto si osserva un costante aumento del numero delle segnalazioni certe e confermate, segno di una espansione della specie nelle aree montane tradizionalmente vocate all'agricoltura e all'allevamento. Queste aree sono ricomprese tra le province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno con conseguente aumento delle criticità e delle problematiche nella gestione dei grandi carnivori, perciò l'attenzione della Regione del Veneto a tutela degli allevatori e delle loro greggi e mandrie rimane comunque sempre alta.

Il progetto WOLFALPS è terminato nel mese di maggio 2018, ma sono necessarie delle azioni che proseguano ulteriormente, come ad esempio il coordinamento dell'attività di monitoraggio, l'utilizzo corretto dei sistemi di prevenzione che avverrà anche grazie al supporto dei volontari, l'attività di comunicazione, l'antibracconaggio nonché il supporto alla squadra antiveleno sempre più importante considerato il diffondersi dei bocconi e carcasse avvelenate.

Risulta pertanto molto utile programmare sul territorio regionale un'efficace coordinamento delle attività degli organi deputati alle attività di monitoraggio, prevenzione, campionamento oltre che all'attività di vigilanza, in particolare:

- a. attraverso un coordinamento delle polizie provinciali di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno (le quali in seguito confluiranno nel Servizio di Vigilanza Regionale assieme alla polizie provinciali di Venezia, Rovigo e Padova), effettuare un'efficace attività di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti degli allevatori e di altre attività economiche, nonché supportarli nelle varie azioni, con l'obiettivo di:
 - ◆ far sentire gli allevatori supportati dalla Regione ed accrescere così il grado di fiducia nei confronti dell'istituzione;
 - ◆ diminuire le situazioni conflittuali;
 - ◆ diminuire i tempi di risposta ed indennizzo;
 - ◆ prevenire predazioni sul bestiame domestico in vista della prossima stagione di alpeggio;
 - ◆ infine, consentire la regolare attività di pascolo in quota.
- b. Creare una dimensione di interconnessione tra i numerosi attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi veterinari, associazioni di categoria, ecc..) e la Regione del Veneto al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie comuni.
- c. Appare utile programmare ed attuare della puntuale e diretta formazione nei confronti sia degli allevatori che monticano con bovini, ovini o caprini le montagne ricomprese nel territorio regionale, sia nei confronti di imprese agricole stanziali che ricadono nei territori popolati dai grandi predatori, al fine di promuovere dei comportamenti responsabili, nonché supportarli nelle varie attività ed eventuali incombenze burocratiche.
- d. Inoltre, risulta necessario intervenire direttamente nelle singole situazioni maggiormente critiche o che comunque presentano una evidente conflittualità sociale attraverso dei sopralluoghi direttamente in loco al fine di una completa verifica delle varie situazioni.

Con determinazione n. 1141 del 15 dicembre 2017 il Dirigente del Servizio Personale della Provincia di Vicenza ha autorizzato il comando del Dott. Pernechele Emanuele - Istruttore di Vigilanza Categoria C Posizione Economica C5 a decorrere dall'8 gennaio 2018 e per la durata di un anno con assegnazione alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca afferente all'Area Sviluppo Economico della Regione del Veneto.

Con protocollo n. 0531527 del 20 dicembre 2017 il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto ha comunicato al Direttore Settore Risorse Umane della Provincia di Vicenza di procedere al Comando del Dott. Emanuele Pernechele - Categoria C Posizione Economica C5, a decorrere dall'8 gennaio 2018 e per la durata di un anno con assegnazione alla Direzione Agroambiente caccia e Pesca afferente l'Area Sviluppo Economico.

La Regione del Veneto ha individuato nel Dott. Pernechele Emanuele, per competenze tecniche e compiti istituzionali, la persona qualificata a coordinare ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per le realizzazioni delle sopraccitate attività.

In particolare, il Dott. Pernechele Emanuele, in servizio nella Polizia Provinciale di Vicenza dal 02 maggio 2001, in possesso di Laurea Magistrale in Politiche dell'Unione europea e Master di I° livello in Governo delle Reti per lo Sviluppo Locale conseguiti entrambi presso l'Università degli Studi di Padova ed attualmente con il grado di Istruttore, ha maturato un'elevata competenza in materia faunistica ed ambientale, partecipando attivamente ai progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS e LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR mediante attività di monitoraggio delle specie, campionamenti, rilievo danni provocati dai grandi carnivori agli animali domestici, nonché di contrasto al bracconaggio.

Risulta dunque appropriato fornire supporto e dare la massima informazione su temi di elevato e diretto interesse non solo per le imprese agricole, ma anche per le istituzioni locali anche attraverso l'impiego di strumenti telefonici ed informatici.

Nella fattispecie in oggetto, che vede coinvolte la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nella necessità di dare riscontro alla cittadinanza e agli operatori agricoli per la realizzazione di attività di supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori e le attività tradizionali dell'uomo, si concretizzano le condizioni che devono essere presenti, richiamate dalla stessa ANAC (Parere 2015), per l'instaurarsi di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 15 della legge n. 241/1990:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo si rileva una divisione di compiti e responsabilità;
- gli eventuali movimenti finanziari tra i soggetti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute;

- il ricorso all'accordo non interferisce con la libera circolazione dei servizi.

Sulla base degli elementi sopra rappresentati si rileva che sussistano i presupposti tecnici ed amministrativi per dare avvio ad una collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

L'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90, è teso a formalizzare il rapporto tra le due parti, per attività di interesse comune.

Emerge, in questo momento, l'urgenza di intraprendere il percorso di collaborazione finalizzato a prevenire predazioni sul bestiame domestico in vista della prossima stagione di alpeggio, nonché consentire la regolare attività di pascolo in quota.

Per essere efficace è infatti essenziale che tale servizio sia disponibile in tempi rapidi (per una tempestiva organizzazione delle attività aziendali), in modo puntuale (per fornire un'appropriate informazione per gli specifici ambiti territoriali) e che venga ampiamente diffuso (affinché tutti gli allevatori interessati possano beneficiarne).

Per le finalità anzidette, si approva con il presente provvedimento lo schema di Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di cui all'**Allegato A**, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990; ciò consentirà lo svolgimento di un programma di attività, la cui realizzazione è comunque di interesse dell'intero territorio regionale, tanto per gli agricoltori del Veneto che sono coinvolti nell'affrontare il tema della convivenza con i grandi carnivori, quanto per le due parti che sottoscrivono l'accordo.

La Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni sono istituzionalmente depositarie di competenze diverse, ma che si legano in tema di convivenza tra i grandi predatori e le attività delle imprese agricole: nel caso della Regione, di carattere maggiormente tecnico, gestionale ed operativo, mentre nel caso delle Unioni Montane del Veneto, più specificamente di gestione dei territori d'alpeggio e delle malghe ivi presenti, quindi con diretta attività sul territorio.

Alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (**Allegato A**) è delegato il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che provvederà, con proprio decreto, all'attivazione delle procedure che consentano di designare a dare adempimento a tale compito il proprio referente tecnico per la materia, il Dott. Pernechele Emanuele presso l'individuato ufficio collocato all'interno della sede istituzionale dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni sita in Asiago (VI), Via Stazione n°1, 36012 Asiago. Per garantire quindi una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e garantire al contempo una maggiore presenza sul territorio e vicinanza agli allevatori della Regione del Veneto, l'attività del Dott. Pernechele sarà svolta presso la sede dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per tre giorni settimanali, fermo restando che esigenze di ufficio possono comportare la presenza in ogni momento presso le sedi regionali.

La sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di cui all'**Allegato A**, non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Alla medesima Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione e dell'Accordo sottoscritto tra le parti.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale l'approvazione dello "Schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori e le attività tradizionali dell'uomo - Articolo 15, Legge n. 241/1990", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'articolo 15 (Accordi tra pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di accordi tra Enti;

VISTA la "Legge di bilancio di previsione 2017/2019" (legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32);

VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTA la LR n. 47 del 29.12.2017, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1405 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo "Schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per la realizzazione di attività di supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori e le attività tradizionali dell'uomo - Articolo 15, Legge n. 241/1990", di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di dodici mesi, comunque rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca alla sottoscrizione dell'Accordo, di cui al precedente punto 2, ed incaricarlo dell'adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.